skandia

Skandia Vita S.p.A.
Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

Condizioni di contratto relative a Fineco Personal Portfolio-*Serie II*, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 14.
La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 14, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi esterni in cui viene investito il premio.
Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che varierà in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del controvalore delle quote attribuite al contratto al momento della notifica del decesso.
Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18-34	105%
35-44	103%
45-54	101%
55-64	100,50%
65-74	100,10%
75 e oltre	100,01%

Il controvalore delle quote attribuite al contratto ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 17.
Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.
Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 18.

Art. 3 - Fondi esterni a cui è collegata la prestazione

I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti secondo la scelta dell'investitore-contraente, in quote di fondi esterni (OICR).
L'investitore-contraente può, infatti, decidere di ripartire il *capitale investito* derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, in quote di fondi esterni, combinando liberamente i fondi esterni, secondo percentuali a sua scelta (fino al 100% in ogni fondo esterno), con un limite minimo di 5 ed un massimo di 40 fondi esterni per contratto (c.d. *combinazione libera*) che dovranno appartenere ad almeno due differenti categorie relative alla classificazione ANIA di cui al successivo art. 5 e con un limite minimo per fondo pari a Euro 500.
Nella sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo, sono elencati i fondi esterni collegati al contratto; inoltre i fondi esterni ivi presenti, sono suddivisi per macro-categoria di appartenenza a seconda della tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente e, per ogni Fondo, vengono indicate le categorie secondo i criteri dell'ANIA.

Le informazioni di dettaglio sui fondi esterni sono contenute nella sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale, la nazionalità e l'eventuale gruppo di appartenenza delle singole Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli OICR proposti.

Art. 4 - Altri fondi esterni

L'Impresa ha la facoltà di proporre OICR aventi le seguenti caratteristiche:
a) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioé che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti liberamente dall'investitore-contraente, l'Impresa prevede un'*Attività di gestione periodica* e un'*Attività di salvaguardia del contratto* che possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna delle categorie di seguito descritte.
Ai fini dello svolgimento di tali attività, l'Impresa ha predeterminato per ogni fondo esterno una categoria di appartenenza,

secondo la classificazione ANIA di seguito indicata con la relativa macro-categoria.
Per l'identificazione della macro-categoria di ciascun fondo esterno si rinvia alla sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

Categoria	Macro-categoria
Azionari Europa	Azionari
Azionari globale	Azionari
Azionari Italia	Azionari
Azionari Nord America	Azionari
Azionari Pacifico	Azionari
Azionari specializzati	Azionari
Bilanciati	Bilanciati
Bilanciati-azionari	Bilanciati
Bilanciati-obbligazionari	Bilanciati
Flessibili	Flessibili
Liquidità altre valute	Liquidità
Liquidità area euro	Liquidità
Obbligazionari misti area euro	Obbligazionari
Obbligazionari misti internazionali	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Obbligazionari

Attività di gestione periodica
In base ai risultati ottenuti da una costante analisi quantitativa e qualitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato, l'Impresa può eseguire operazioni periodiche di *switch* tra fondi della medesima categoria di appartenenza.

L'analisi quantitativa si basa sulle *performance* rapportate ai rischi della gestione, valutate su un orizzonte di lungo periodo suddiviso in finestre temporali. L'analisi qualitativa si propone una validazione dei risultati dell'analisi quantitativa relativamente ai fondi esterni potenzialmente coinvolti nello *switch* individuando una omogeneità, in termini di caratteristiche gestionali, dei fondi che effettivamente saranno oggetto di *switch*.

Le operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno che all'interno della categoria viene valutato non più idoneo sulla base dell'analisi quantitativa e qualitativa effettuate, ed investendolo in un altro fondo esterno ritenuto migliore rispetto al fondo disinvestito con i seguenti limiti ed appartenente alla medesima categoria.

L'impresa potrebbe non effettuare switch sulla base di valutazioni discrezionali.

L'impresa esegue le operazioni di compravendita relative all'*Attività di gestione periodica* per conto dell'investitore-contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa, con i seguenti criteri:
- almeno una volta all'anno o con una maggiore frequenza, nel caso in cui l'Impresa lo ritenesse opportuno;
- nel rispetto delle categorie a cui appartengono i fondi esterni scelti dall'investitore-contraente.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'*Attività di gestione periodica* sono effettuate nel *giorno di riferimento*, che è il venerdì. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa si assume quale *giorno di riferimento* il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.
Ai fini della determinazione del numero di quote disinvestite e reinvestite con ogni operazione di *switch* si assume il valore delle quote assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav, come definito all'art. 17.

Attività di salvaguardia del contratto
L'*Attività di salvaguardia del contratto* è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi selezionati dallo stesso.

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui l'investitore-contraente:
- richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D;
- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

In questi casi l'Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di *switch* automaticamente su un altro fondo esterno appartenente alla medesima categoria - scelto dall'Impresa stessa in base alla specifica situazione dei mercati - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

Le operazioni di investimento di premio relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote.

Le operazioni di *switch* relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*).

Tutte le operazioni derivanti dall'*Attività di gestione periodica* e dall'*Attività di salvaguardia del contratto* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell'operazione di *switch* o dell'investimento del premio aggiuntivo con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi e nel caso dell'*Attività di salvaguardia del contratto* anche le motivazioni della propria decisione.

L'investitore-contraente che desiderasse modificare la scelta dell'Impresa ha comunque la facoltà di effettuare senza costi aggiuntivi un'operazione di switch immediatamente successiva all'*Attività di gestione periodica* o all'*Attività di salvaguardia del contratto* (c.d. operazione di *switch* "post gestione"), richiedendo il disinvestimento delle sole quote di ogni nuovo fondo scelto dall'Impresa ed il contestuale reinvestimento dell'importo disinvestito in un altro fondo tra quelli collegabili al presente contratto.
Tale operazione di *switch* deve essere effettuata (*giorno di riferimento*) entro 30 giorni dal giorno di riferimento dell'operazione effettuata autonomamente dall'Impresa nell'ambito dell'*Attività di gestione periodica* o dell'*Attività di salvaguardia del contratto* e deve essere richiesta utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.
Resta ferma la facoltà dell'investitore-contraente di effettuare, in qualsiasi momento, le operazioni di switch al costo di Euro 30, nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16.

Inoltre, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle *performance* dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato su cui si basano le attività di cui sopra, l'Impresa allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad un costante adeguamento qualitativo dei fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse dell'investitore-contraente. L'impresa ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto.

L'Impresa invierà su base semestrale all'investitore-contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, l'Impresa ne informerà l'investitore-contraente almeno un mese prima della data prevista per l'eliminazione. L'investitore-contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare senza costi aggiuntivi un'operazione di *switch* (c.d. operazione di *switch* "ante eliminazione") verso altri fondi esterni a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria di appartenenza, sottoscrivibile con il presente contratto.
Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.
L'investitore-contraente che desiderasse modificare la scelta dell'Impresa successivamente all'eliminazione di uno o più fondi ha comunque la facoltà di effettuare senza costi aggiuntivi un'operazione di *switch* conseguentemente a tale operazione (c.d. operazione di *switch* "post eliminazione"), richiedendo il disinvestimento delle sole quote di ogni nuovo fondo scelto dall'Impresa ed il contestuale reinvestimento dell'importo disinvestito in un altro fondo a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. Tale operazione di switch deve essere effettuata (*giorno di riferimento*) entro 30 giorni dal giorno di riferimento dell'operazione di disinvestimento delle quote relative ai fondi in via di eliminazione e deve essere richiesta utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.
Resta ferma la facoltà dell'investitore-contraente di effettuare, in qualsiasi momento, le operazioni di switch al costo di Euro 30, nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 16.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", sempreché entro tale data, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta e disponga del premio.
Qualora l'Impresa non abbia la disponibilità del premio il giovedì che precede la suddetta data, il contratto si perfezionerà e produrrà effetti il venerdì lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio.
L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e modalità previsti al successivo art. 7.
Qualora il venerdì, agli effetti del presente articolo, sia un giorno non lavorativo, il perfezionamento del contratto e la decorrenza degli effetti vengono posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 7 - Il premio e suo versamento

Il premio viene versato in un'unica soluzione. Tuttavia l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi.
In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico

iniziale di importo non inferiore a Euro 25.000.
Nel caso in cui l'investitore-contraente sia un dipendente o un promotore finanziario del soggetto distributore, l'importo minimo del premio unico iniziale è ridotto a Euro 20.000.
In caso di versamento del premio iniziale derivante dal contestuale riscatto totale o parziale del contratto "Aggressive Trading Unit Linked" o "Xelion Evolution Unit Linked" (ex "Aggressive Trading unit linked - Serie II") di Skandia Vita S.p.A., e purché tale riscatto riguardi esclusivamente quote rivenienti da premi investiti da almeno 36 mesi, l'importo minimo del premio iniziale è pari a Euro 10.000.

Oltre al pagamento del premio unico iniziale, l'investitore-contraente ha la facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a Euro 500 ciascuno, che l'Impresa investirà in quote di fondi esterni, secondo la scelta dell'investitore-contraente.
I versamenti di premi aggiuntivi, tuttavia, possono essere effettuati fino ad un'età massima dell'Assicurato di 85 anni e non oltre alla data di investimento del premio stesso (*giorno di riferimento*).

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.
Il premio unico iniziale e i premi aggiuntivi dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. mediante addebito sul c/c dell'investitore-contraente presso la Società distributrice.
Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale.

L'Impresa deve avere la disponibilità dei premi il giorno lavorativo precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 17.
Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'ordine di investimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni in cui è stato investito il premio, l'Impresa invierà all'investitore-contraente:
- il Documento di Polizza, successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto;
- una lettera di conferma dell'investimento, successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo.

Art. 8 - Modalità di conversione del premio in quote

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 17.
Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".
Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il venerdì successivo al giorno in cui l'Impresa ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni indicati nell' art.7.
Il *giorno di riferimento* corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.
In caso di venerdì non lavorativo il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.
Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento dei premi aggiuntivi coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di investimento"), nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 7.
Alla data di conclusione e decorrenza del contratto,secondo quanto disciplinato dall'art. 6, il premio viene investito - al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità e delle spese di emissione del contratto - nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente, fermi restando i casi previsti all'art. 5.
Il numero delle quote dei fondi esterni da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto, nel solo caso del premio unico iniziale, della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità e delle spese di emissione del contratto - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 17

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nel contratto viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato in parte dal premio stesso ed in parte nel corso del contratto dalle quote, secondo le seguenti modalità:
- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevato una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di conclusione e decorrenza del contratto viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote detenute dall'investitore-contraente, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 9 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai

18 anni e superiore agli 85.
In caso di versamento del premio iniziale derivante dal contestuale riscatto totale o parziale del contratto "Aggressive Trading Unit Linked" o "Xelion Evolution Unit Linked" (ex "Aggressive Trading unit linked - Serie II") di Skandia Vita S.p.A., e purché tale riscatto riguardi esclusivamente quote rivenienti da premi investiti da almeno 36 mesi, non è previsto alcun limite massimo di età per l'Assicurato.
Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.
Nel caso in cui l'investitore-contraente perda i suddetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e di *switch* saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

Art. 10 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione e decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.
L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:
• *rendita vitalizia:* la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
• *rendita reversibile:* la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
• *rendita certa e poi vitalizia:* verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.
La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.
L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e le relative condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 11 - Costi

Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sul premio
- *spese di emissione del contratto:* l'Impresa preleva dal premio unico iniziale un costo fisso pari a Euro 50. I versamenti di premi aggiuntivi non prevedono il pagamento di alcun costo fisso.

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art.2 - Capitale assicurato), calcolata sul premio e prelevata in parte dal premio e in parte dalle quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 8 per il dettaglio del prelievo effettuato.

-costi di switch
Il contratto prevede inoltre dei costi relativi alle operazioni di *switch* richieste dall'investitore-contraente. Per ogni operazione di *switch* richiesta dall'investitore-contraente viene applicato un costo fisso pari a Euro 30. Il costo viene prelevato mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto, con riferimento al valore della stesse alla data dell'operazione di *switch* (*giorno di riferimento*). Le operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito dell'*Attività di gestione periodica* o dell'*Attività di salvaguardia del contratto* o successivamente all'eliminazione di uno o più fondi come previsto dall'art. 5 e le eventuali richieste dell'investitore-contraente di operazioni di *switch* "post gestione", "ante e post eliminazione fondi", effettuate entro i termini previsti dallo stesso art. 5, non comportano il costo precedentemente indicato.

Costi che gravano indirettamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sui fondi esterni (OICR)
a) Remunerazione dell'Impresa
- costi relativi all'Attività di gestione periodica e all'Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa
Il presente contratto prevede l'applicazione di una commissione per l'*Attività di gestione periodica* e l'*Attività di salvaguardia del contratto* descritte al precedente art. 5.
La commissione di gestione è pari ad una percentuale su base annua - variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei fondi - del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Tale commissione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

Macro-categorie	Commissione per l'attività di gestione (% su base annua)
Fondi Flessibili	2,94%
Fondi Azionari	2,84%
Fondi Bilanciati	2,44%
Fondi Obbligazionari	1,89%
Fondi Liquidità	1,19%

b) Remunerazione della Società di Gestione/della Sicav
I costi gravanti sui fondi esterni sono contenuti e dettagliatamente descritti nella Sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

Art. 12 - Misure e modalità di eventuali sconti

Nel caso in cui l'investitore-contraente sia un dipendente o un promotore finanziario del soggetto distributore, sono previste le seguenti agevolazioni finanziarie, applicate dall'Impresa:
- uno sconto dei costi relativi all'*Ativitá di gestione periodica* e all'*Attività di salvaguardia del contratto* effettuate dall'Impresa, previsti al precedente paragrafo 11.2, a), che saranno ridotti, per ciascuna macrocategoria di appartenenza dei fondi e saranno pari alle percentuali su base annua di seguito definite:

Macro-categorie	Commissione per l'attività di gestione (Totale su base annua)
Fondi Flessibili	0,59%
Fondi Azionari	0,59%
Fondi Bilanciati	0,59%
Fondi Obbligazionari	0,59%
Fondi Liquidità	0,59%

Le modalità di calcolo e di prelievo dei costi relativi all'*Attività di gestione periodica* e all'*Attività di salvaguardia del contratto* effettuate dall'Impresa, restano le medesime previste all'Art. 11.
In caso di versamento del premio iniziale derivante dal contestuale riscatto totale o parziale del contratto "Aggressive Trading Unit Linked" o "Xelion Evolution Unit Linked" (ex "Aggressive Trading unit linked - Serie II") di Skandia Vita S.p.A., e purché tale riscatto riguardi esclusivamente quote rivenienti da premi investiti da almeno 36 mesi, è previsto uno sconto del 100% delle spese di emissione.

Il soggetto distributore può inoltre concedere in fase di collocamento agevolazioni in forma di riduzione fino al 100% delle spese di emissione del contratto, secondo le modalità concordate tra il soggetto distributore e l'Impresa.

Art. 13 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 14 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale può essere richiesto dall'investitore-contraente decorso il dodicesimo mese dalla data di investimento dell'ultimo premio versato. A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi esterni il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.
Il valore di riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav come meglio specificato al successivo art. 17, diminuito dei costi periodici di cui all'art. 11.
L'investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, per un importo minimo non inferiore a Euro 500, con le seguenti limitazioni temporali:
- le quote acquisite con il versamento del premio iniziale possono essere riscattate decorso il dodicesimo mese dalla data di conclusione e decorrenza del contratto;
- le quote acquisite con gli eventuali versamenti di premi aggiuntivi possono essere riscattate decorso il dodicesimo mese dalla data di investimento di ogni singolo premio aggiuntivo.

Inoltre il capitale maturato residuale non potrà essere inferiore a Euro 1.500.
In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà all'investitore-contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta delle eventuali imposte di legge.
Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.
Conseguentemente l'Impresa:
- *in caso di richiesta di riscatto totale*, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni, diminuito delle eventuali imposte di legge, a cui è possibile assegnare un valore delle quota relativo all'operazione;
- *in caso di richiesta di riscatto parziale*, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente

le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione. Eventuali imposte di legge saranno applicati sull'importo residuo in polizza e/o sull'importo liquidato, in base alla possibilità di disinvestimento delle quote non riscattate.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i non liquidati non appena avrà comunicazione da parte della Società di Gestione/Sicav della ripresa del calcolo del valore della quota, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.
Eventuali imposte di legge, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 18.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 15 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

L'investitore-contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.
Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs 209/2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.
L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all'investitore-contraente il controvalore delle quote dei fondi esterni.
Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire all'investitore-contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso dell'investitore-contraente.
In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Art. 16 - Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*)

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di *switch* delle quote da un fondo ad un altro fondo. L'operazione di *switch* viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dall'investitore-contraente.
L'operazione di *switch* verso almeno 5 fondi esterni appartenenti ad almeno due differenti categorie di fondi può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.
Il *giorno di riferimento* per l'operazione di *switch*, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".
Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione degli ordini di disinvestimento e reinvestimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di *switch* contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite.
In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.
Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch*, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.
Conseguentemente l'Impresa:
- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.
Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Qualora il fondo o i fondi scelti rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del contratto*, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di *switch* verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall'investitore-contraente ritenuto idoneo e

coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.

In tutti i casi previsti nell'ambito dell'attività *di salvaguardia* del contratto, l'Impresa si impegna a comunicare con la lettera di conferma di *switch*, le motivazioni della propria decisione.

Successivamente alle operazioni di *switch* effettuate autonomamente dall'Impresa nell'ambito dell'*Attività di gestione periodica* e dell'*Attività salvaguardia del contratto*, l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi un'operazione di *switch* "post gestione", richiedendo il disinvestimento delle sole quote di ogni nuovo fondo scelto dall'Impresa ed il reinvestimento dell'importo disinvestito in un altro fondo tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.
Tale operazione di *switch* deve essere effettuata (*giorno di riferimento*) entro 30 giorni dal giorno di riferimento dell'operazione di *switch* effettuata autonomamente dall'Impresa come previsto dall'art. 5, e richiesta utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.
Resta ferma la facoltà dell'investitore-contraente di effettuare, in qualsiasi momento, le operazioni di *switch* al costo di Euro 30, come previsto all'art. 11.
L'investitore-contraente potrà decidere, entro un mese prima della data prevista per l'eliminazione di uno o più fondi, come previsto dall'art. 5, di effettuare senza costi aggiuntivi un'operazione di *switch* (cd. operazione di *switch* ante eliminazione)verso altri fondi esterni a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima categoria, sottoscrivibile con il presente contratto.
Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.
L'investitore-contraente che desiderasse modificare la scelta dell'Impresa successivamente all'eliminazione di uno o più fondi ha comunque la facoltà di effettuare senza costi aggiuntivi un'operazione di *switch* (cd. operazione di *switch* post eliminazione) immediatamente successiva a tale operazione, richiedendo il disinvestimento delle sole quote di ogni nuovo fondo scelto dall'Impresa ed il contestuale reinvestimento dell'importo disinvestito in un altro fondo a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. Tale operazione di *switch* deve essere effettuata (*giorno di riferimento*) entro 30 giorni dal *giorno di riferimento* dell'operazione di disinvestimento delle quote relative ai fondi in via di eliminazione e deve essere richiesta utilizzando l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice.
Resta ferma la facoltà dell'investitore-contraente di effettuare, in qualsiasi momento, le operazioni di *switch* al costo di Euro 30, come previsto all'art. 11.

Art. 17 - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato all'operazione

Determinazione del valore unitario della quota
Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto espressamente previsto nella Sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.
Il valore della quota è pubblicato sul sito www.skandia.it e sui quotidiani finanziari indicati nella Sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo.

Valorizzazione della polizza
Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo esterno collegato.
Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, l'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea del giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni di investimento, come definito al successivo paragrafo *"Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni"*.
I tassi di cambi rilevati dalla Banca Centrale Europea sono quotidianamente pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.
L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni previste dal presente contratto, salvo diversa specifica indicazione da parte dell'Impresa, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito *"giorno di riferimento"*.
In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente, tramite comunicazione sul sito www.skandia.it ed informando la Società distributrice.
L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel *giorno di riferimento*, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav.
Il valore delle quote con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav, secondo quanto espressamente previsto nella Sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo ed indicato nella Sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo alla voce "Valore quota assegnato".
In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Art. 18 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione:
• *in caso di riscatto totale*
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;

- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall'investitore-contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

• *in caso di riscatto parziale*
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.

• *in caso di decesso dell'Assicurato*
- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 19 - Prestiti
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 20 - Beneficiari
L'investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.
Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

Art. 21 - Cessione
L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..
Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.
L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.
L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Art. 22 - Pegno
L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.
Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non darà

luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.
Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 23 - Legge del contratto
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 24 - Foro competente
A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 25 - Tasse ed imposte
Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 26 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 27 - Diritto proprio del Beneficiario
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel marzo 2011

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.